



comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

*AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI
SVILUPPO ECONOMICO*

**Servizio Finanziario-Tributi, Partecipazioni
Societarie e Controllo Qualità dei Servizi**

Prot. n. I-49/3/17/10-24 (11895) All.: 1

OGGETTO: Ricorsi per Cassazione in materia di ICI proposti dal
concessionario demaniale Bevagna Srl - Affidamento incarico Studio Legale
Uckmar - Impegno di spesa euro 9.000,00.

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	12.00
iniziata	alle ore	12.05
terminata	alle ore	13.20

Con la seguente composizione:

	presenti
II SINDACO	
Roberto COSOLINI	si
Assessori	
Fabiana MARTINI	-
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	si
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	-
Edi KRAUS	si
Roberto TREU	si
Paolo TASSINARI	si
TOTALE	9

Partecipa il Vice Segretario Generale

dott. Fabio LORENZUT

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 28.8.2015 al 12.9.2015

Su proposta dell'assessore Matteo Montesano

PREMESSO che il concessionario demaniale Bevagna S.R.L., ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso le seguenti sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Trieste in materia di ICI:

- sentenza n. 25/01/15 dd. 22/12/2014 depositata il 22/01/2015, notificando l'atto al Comune in data 22/07/2015;
- sentenza n. 26/01/15 dd. 22/12/2014 depositata il 22/01/2015, notificando l'atto al Comune in data 22/07/2015;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune di Trieste si attivi in difesa dei propri interessi erariali in contestazione, meritevoli della più ampia tutela in sede giurisdizionale;

CONSIDERATO che nel primo e secondo grado di giudizio contro i sopraccitati concessionari demaniali il Comune di Trieste si è avvalso dell'assistenza tecnica dello Studio Uckmar, particolarmente esperto in materia tributaria e fiscale;

CONSIDERATO che per il grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione è necessario essere rappresentati da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori;

VISTO che, considerata l'importanza strategica della sentenza impugnata, analogamente a quanto fatto nelle cause promosse dagli altri concessionari della zona portuale di Trieste, la costituzione in giudizio del Comune di Trieste appare assai opportuna, anche in considerazione del fatto che, un'eventuale pronuncia della Corte di Cassazione che dovesse accogliere l'avversaria tesi avrebbe importanti e, forse, definitive conseguenze su tutto il contenzioso in tema di tributi locali e Porto di Trieste;

RITENUTO conseguentemente di procedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;

TENUTO CONTO dell'elevato livello di qualificazione e specializzazione dello Studio Uckmar in campo fiscale nonché l'elevato profilo di competenza nella risoluzione delle problematiche connesse alla soggettività passiva tributaria dell'Amministrazione e ritenuto congruo e conveniente economicamente il preventivo dd. 31/07/2015 dello Studio Uckmar, in considerazione del valore del contenzioso già attualmente in atto con i concessionari demaniali ed in ragione della particolare complessità della questione in punto di diritto;

RITENUTO, pertanto, di individuare quale soggetto più idoneo al perseguimento degli obiettivi descritti lo Studio Legale Uckmar Associazione Professionale, nelle persone degli avvocati patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni Superiori prof.avv. Victor Uckmar e avv. Caterina Corrado Oliva con Studio in Genova, Via Bacigalupo n. 4 /15 ed in Roma, Via Nazionale n. 200;

RITENUTO, quindi di affidare l'incarico allo Studio Legale Uckmar Associazione Professionale, nelle persone, in via disgiuntiva, degli avvocati patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni Superiori prof.avv. Victor Uckmar e avv. Caterina Corrado Oliva, nonché all'avv. Maria Serena Giraldi e avv. Maritza Filipuzzi del Foro di Trieste per il patrocinio in giudizio nei contenziosi tributari in oggetto al fine di rappresentare e difendere il Comune di Trieste innanzi alla Corte di Cassazione nelle cause promosse dal Concessionario demaniale Bevagna S.R.L.;

VISTO il preventivo dd. 31/07/2015 prot.corr. I/50/3/15-13 (11795) dello Studio Uckmar ritenuto congruo rispetto alla complessità dell'incarico ed alle ricadute economiche conseguenti all'esito del contenzioso che si intende intraprendere;

VISTO lo schema di disciplinare allegato al presente atto sub I, quale parte integrante dello stesso che stabilisce i rapporti tra le parti in relazione all'incarico di cui in oggetto;

RICHIAMATO il piano degli incarichi, approvato con DC n. 35 del 1° agosto 2014, che fra i programmi delle attività istituzionali dell'Ente, realizzabili anche con incarico esterno approvato da parte del Consiglio, individua nel triennio 2014-2016 l' "Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e tributarie";

DATO ATTO che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa in quanto rientra tra le esclusioni di cui alla lett. C) punto a) dello stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi emanato in attuazione dell'art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007 e succ. mod. approvato con DG 396 del 01/09/2008;

DATO ATTO che ai sensi della lett. L) dello stralcio del Regolamento sopra richiamato l'incarico verrà conferito all'interno del limite massimo di spesa annuo fissato nel bilancio di previsione;

VISTO il sopra richiamato stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella L. 06 agosto 2008 n. 133, approvato con deliberazione giunta n. 396 dd. 01 settembre 2008, allegato lett. I) che prevede la pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi;

CONSIDERATO che la spesa massima presunta di Euro 9.000,00= (comprensiva di IVA ed oneri previdenziali) trova copertura al capitolo 510 CE 15010 conto 03003 sottoconto 00026;

RAVVISATA l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire il rispetto dei termini processuali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e l'art. 75, comma 8, dello Statuto comunale;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

- **di costituirsi in giudizio** innanzi alla Suprema Corte di Cassazione mediante controricorso nelle cause promosse dalla Bevagna Srl per le motivazioni di cui in premessa;
- **di approvare** l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nelle cause innanzi alla Corte di Cassazione promosse dal concessionario demaniale

Bevagna S.R.L., avverso le sentenze n. 25/01/15 dd. 22/12/2014 depositata il 22/01/2015 e n. 26/01/15 dd. 22/12/2014 depositata il 22/01/2015;

- **di individuare** l'avvocato Caterina Corrado Oliva dello Studio Uckmar Associazione Professionale quale soggetto più idoneo ad assumere l'incarico di cui al punto precedente, tenuto conto dell'esperienza professionale specifica in campo tributario maturata dalla stessa, dando atto che gli avvocati cassazionisti in mandato saranno il prof. avv. Victor Uckmar, l'avv. Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova e l'avv. Maria Serena Giraldi e l'avv. Maritza Filipuzzi del Foro di Trieste;
- **di approvare** lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto sub I, quale parte integrante dello stesso, che stabilisce i rapporti tra le parti in relazione all'incarico di cui in oggetto;
- **di eleggere domicilio** nello Studio del prof. avv. Victor Uckmar e dell' avv. Caterina Corrado Oliva in Roma, via Nazionale n. 200;
- **di impegnare** la spesa di Euro 9.000,00 comprensiva di I.V.A., spese e competenze del prof. avv. Victor Uckmar e dell'avv. Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova al cap. 510 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI (TRIBUTI)" c.e. 15010 conto 03003 sottoconto 00026, programma 00999, progetto 00099, imp. 2015/5673);
- **di riservare** ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese conseguenti al presente atto;
- **di dare atto** che il presente incarico all'avv. Maria Serena Giraldi e avv. Maritza Filipuzzi del Foro di Trieste non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- **di dare atto** che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa per le ragioni indicate in premessa;
- **di dare atto** della necessità di disporre la pubblicazione del provvedimento di affidamento incarico all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trieste in ottemperanza alle disposizioni già citate nelle premesse;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.5.2004 n. 17 al fine di rispettare i termini processuali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data - 7 AGO. 2015

Il Direttore

F.to IL DIRETTORE DI SERVIZIO
f.to Dott. Vincenzo DI MAGGIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n. 267, s.m.i.,**

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data - 7 AGO. 2015

Il Direttore

F.to IL DIRETTORE DI SERVIZIO
f.to Dott. Vincenzo DI MAGGIO

Il Sindaco Cosolini fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suestesa deliberazione assume il n. **349**.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Fabio Lorenzut

/p

Allegato DG
SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO

Allegato alla deliberazione giuntale
n.349 dd. 24 agosto 2015

IL PRESIDENTE Il V. SEGR. GEN.
Cosolini Lorenzut

COMUNE DI TRIESTE

N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Rep./Racc. n°

Prot. n°

OGGETTO: Affidamento incarico all'avv. Caterina CORRADO OLIVA (Cod. Fisc. _____) dello Studio Uckmar Associazione Professionale per la rappresentanza avanti la Corte di Cassazione nei contenziosi tributari relativi ad avviso di accertamento ICI emessi nei confronti del concessionario demaniale Bevagna Srl

L'anno 201_, il giorno _____, del mese di _____ in una Sala del Municipio di Trieste.

Premesso che con deliberazione giuntale n. dd. immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di resistere in giudizio al ricorso per Cassazione proposto dal concessionario demaniale Bevagna Srl individuando l'avvocato Caterina Corrado Oliva dello Studio Uckmar quale soggetto cui affidare l'incarico;

visto l'art. I del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato da _____, domiciliato/a agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il/la quale interviene e stipula il contratto in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'avv. Caterina Corrado Oliva (codice fiscale _____), nata a _____ e residente a _____ dello Studio Uckmar, di seguito indicato anche come "incaricata", si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida all'avv. Caterina Corrado Oliva, che accetta, l'incarico di assumere l'assistenza legale per rappresentare in giudizio l'Ente nei **contenziosi innanzi la Corte di Cassazione** con il concessionario demaniale Bevagna Srl in relazione agli avvisi di accertamento ICI n. 2728097/2011 per l'anno 2006, a seguito dell'impugnazione da parte del concessionario stesso della sentenza n. 25/01/15 della Commissione Tributaria Regionale di Trieste dd. 22/12/2014 depositata il 22/1/2015, non notificata e avviso n. 2689364/2010 per l'anno 2005 a seguito dell'impugnazione da parte del concessionario stesso della sentenza n. 26/01/15 della Commissione Tributaria Regionale di Trieste dd. 22/12/2014 depositata il 22/1/2015, non notificata.

ART. 2) - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico riguardano:

- a) assistenza e rappresentanza legale avanti la Corte di Cassazione e di tutti gli adempimenti ad esse collegati relativi ai ricorsi in oggetto;
- b) redazione e proposizione del controricorso nei confronti del concessionario demaniale Bevagna Srl entro i termini previsti dalla normativa;
- c) assistenza in pubblica udienza;
- d) invio di note informative relative all'andamento della causa.

ART. 3 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'incaricata venisse a

conoscenza.

ART. 4) – DURATA

Il presente atto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento ed è legata alla conclusione dell'iter giudiziario in argomento.

ART. 5) – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'espletamento del presente incarico è stabilito ed accettato in Euro= esclusi IVA e oneri previdenziali.

La liquidazione degli importi sopra indicati avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle note di spesa come di seguito:

acconto pari all'80% a seguito della notifica del controricorso; saldo all'esito del giudizio.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 6) – RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato/a inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'incaricato/a nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto.

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 7) – RECESSO

L'incaricato/a può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del recesso.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico, mediante provvedimento dell'Amministrazione, in caso di colposo inadempimento da parte dell'incaricata.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

ART. 8) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

ART. 9) – INCOMPATIBILITÀ

L'avv. Caterina Corrado Oliva dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'avv. Caterina Corrado Oliva dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente con riguardo al presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 10) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'avv. Caterina Corrado Oliva ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 11) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 12) – DOMICILIO FISCALE

L'avv. Caterina Corrado Oliva dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso

_____.
ART. 13) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico dell'avv. Caterina Corrado Oliva.

Il valore presunto del presente atto è di Euro=.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 p.to 2 del D.P.R. n. 131/86.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, l'avv. Caterina Corrado Oliva dichiara di aver letto